

Benvenuto!
Noi siamo il CIAC (Centro, Immigrazione, Asilo e Cooperazione).
Siamo un'associazione che informa ed aiuta i richiedenti
ed i titolari di protezione internazionale ed umanitaria.
NON siamo un'agenzia governativa e non rilasciamo documenti.

Questa è una breve GUIDA sui tuoi diritti e doveri in Italia
per aiutarti a capire ed a vivere qui.



ACCOGLIENZA

Le persone che giungono in Italia perché fuggono dal proprio Paese per gravi motivi e che intendono chiedere protezione all'Italia vengono identificate ed inviate in CAS (Centri di Accoglienza Straordinari), collocati nei capoluoghi di Regione e, successivamente, distribuiti in centri di accoglienza su tutto il territorio italiano.

Coloro che hanno formalizzato la domanda di protezione internazionale e dichiarano di essere privi di mezzi di sussistenza hanno diritto all'accoglienza. Entro 15 giorni hanno anche diritto a ricevere un'informazione sulle condizioni dell'accoglienza, sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e sui principali diritti e doveri.

L'accoglienza è TEMPORANEA e dura fino alla decisione sulla vostra richiesta da parte della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale (circa un anno ma i tempi possono variare), e comunque fino a quando perdura la mancanza di mezzi di sussistenza adeguati, che viene meno quando ad esempio di trova un lavoro. L'accoglienza è garantita anche a chi riceve una decisione negativa da parte della Commissione solo per il tempo che occorre ad ottenere una decisione definitiva da parte dei Tribunali, se lo stesso Tribunale, quando necessario, lo ha autorizzato a rimanere in Italia fino alla decisione.

E' importante usare il tempo dell' accoglienza per iniziare un percorso di vita che vi renda autonomi prima dell'uscita dalla stessa (lingua italiana, formazione, cura della propria salute e conoscenza del territorio).



COSA VUOL DIRE ACCOGLIENZA?

Diverse associazioni hanno dato la disponibilità ad accogliervi e garantirvi questi servizi:

- un letto dove dormire;
- colazione, pranzo e cena;
- vestiti;
- servizi igienici;
- aiuto economico;
- assistenza sanitaria;
- orientamento sul territorio;
- informazioni sul soggiorno regolare in Italia.



ACCOGLIENZA DEI SOGGETTI VULNERABILI

I soggetti vulnerabili hanno diritto a forme speciali di accoglienza, che tengano conto della loro particolare situazione.

Sono per Legge soggetti vulnerabili:

- minori;
- minori non accompagnati;
- disabili;
- anziani;
- donne in stato di gravidanza;
- genitori singoli con figli minori;
- persone che hanno gravi malattie o disturbi mentali;
- vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psichica, sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
- vittime di mutilazioni genitali;
- vittime di tratta.



MINORI (DI ANNI 18)

E MINORI NON ACCOMPAGNATI

I minori di anni 18 ed i minori non accompagnati dai propri genitori o da qualcuno che ne ha la responsabilità, in quanto soggetti vulnerabili hanno diritto a forme speciali di accoglienza che gli garantiscono condizioni di vita adeguate in relazione alla minore età, protezione, benessere e sviluppo anche sociale, salvi i casi in cui siano vicini al raggiungimento dei 18 anni e vengano ritenuti idonei ad essere accolti in un centro per adulti.

A loro deve poi essere garantito l'ascolto, quando possibile, e per i minori non accompagnati anche il colloquio con uno psicologo, per valutare il rischio che lo stesso sia vittima di tratta e per verificare la possibilità di ricongiungimento familiare. A tutti i minori devono comunque essere garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, quali ad esempio le attività ricreative.

I figli minori dei richiedenti asilo ed i minori richiedenti asilo sono alloggiati con i genitori, con i fratelli minori non coniugati o con altro adulto legalmente responsabile.

I minori non accompagnati, infine, possono essere accolti in strutture governative di prima accoglienza solo per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e l'accertamento della minore età, attraverso la documentazione prodotta dal minore ovvero esami medici (quali ad esempio l'esame del polso unitamente ad altri esami), previo il suo consenso. Qualora dai predetti esami non sia possibile verificare con certezza l'età la minore età deve essere presunta. Trascorsi 60 giorni i minori, o presunti tali, devono comunque essere collocati in accoglienze per minori.



REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

L'accoglienza può essere revocata anche prima della decisione sulla domanda di protezione internazionale ovvero della sopravvenienza di mezzi di sussistenza.

Provocano la revoca dell'accoglienza i seguenti comportamenti:

- mancata presentazione presso la struttura di accoglienza o abbandono della stessa senza preventiva comunicazione o senza giustificato grave motivo. In questo caso la domanda di protezione internazionale è sospesa;
- mancata presentazione alla convocazione per l'audizione presso la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale senza grave giustificato motivo;
- presentazione di una domanda di protezione internazionale identica

- ad una domanda già presentata in precedenza dalla stessa persona;
- violazione delle regole della struttura;
- danneggiamento dei beni della struttura;
- comportamenti violenti.



TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE.

In alcuni casi lo straniero anziché ricevere accoglienza è trattenuto nei CIE (centri di identificazione ed espulsione), ossia nelle strutture nelle quali vengono ristretti gli stranieri che sono in attesa di essere espulsi.

In particolare sono trattenuti nei CIE gli stranieri:

- che hanno commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l'umanità, ovvero gravi crimini anche fuori dal territorio del Paese che lo ospita;
- che sono ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- che si trovano già nei CIE in quanto sono in attesa dell'esecuzione di un'espulsione;
- per i quali vi è il concreto pericolo di fuga, perché ad esempio hanno fatto uso di dichiarazioni false o hanno dichiarato le false generalità.



COME E' POSSIBILE SOGGIORNARE REGOLARMENTE IN ITALIA?

Il documento necessario è il PERMESSO DI SOGGIORNO.

E' un documento che può essere rilasciato dalle Autorità italiane per diversi motivi, tra cui ad esempio:

- famiglia;
- lavoro;
- studio.

Questi permessi di soggiorno vengono rilasciati soltanto se l'Ambasciata italiana nel VOSTRO PAESE vi autorizza, tramite rilascio del VISTO, ad entrare in Italia per ricongiungerti con i tuoi familiari, per lavorare, studiare, etc. Salvo rare

eccezioni, non possono essere richiesti una volta giunti in Italia se non si è prima ottenuto un visto d'ingresso.

ATTENZIONE: la copia originale del permesso di soggiorno (di qualunque tipo) devi portarla sempre con te, altrimenti rischi l'arresto fino ad un anno ed un'ammenda fino a 2000 euro.

Se le Autorità italiane di pubblica sicurezza ti trovano senza un regolare permesso di soggiorno, perché mai posseduto, possono allontanarti con la forza dal Paese (espulsione).

In nessun caso può essere espulso lo straniero:

- minore di anni 18;
- che vive con il coniuge cittadino italiano o parente entro il secondo grado cittadino italiano (nonno, figlia/o del/della propria/o figlia/o, fratello o sorella);
- donna in stato di gravidanza nei primi sei mesi dopo il parto ed il marito convivente;
- che per gravi problemi di salute non può far rientro nel proprio Paese. In questo caso viene rilasciato un permesso per cure mediche che però finite le cure non può essere convertito in permesso per lavoro. L'Italia, comunque, garantisce le cure urgenti a tutti, anche a chi non ha un permesso di soggiorno ed è irregolare.

Ai **minori di anni diciotto** che non siano accompagnati dai genitori o da adulti che ne hanno la responsabilità legale, che non intendono chiedere la protezione internazionale, lo Stato rilascia un <<permesso di soggiorno per minore età>>, previo accertamento della minore età attraverso dei documenti o, con il suo consenso, attraverso esami medici, ed è collocato presso un Centro di accoglienza per minori. In questo caso è importante che il minore o chi per lui segnali al più presto la sua presenza ai Servizi sociali del Comune nel quale si trova. Al raggiungimento dei 18 anni lo straniero potrà ricevere un permesso di soggiorno per lavoro solo se ha un lavoro e se il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere positivo; ovvero se il minore ha partecipato ad un programma di durata di almeno tre anni. Al compimento dei 18 anni lo straniero dovrà comunque uscire dall'accoglienza per i minori.



E' POSSIBILE TORNARE NEL PAESE DI ORIGINE?

Sì, ed esistono programmi che possono aiutarti in questa tua decisione. Sì

chiamano Rimpatri Volontari Assistiti e sono dei progetti che hanno tempi e modalità specifiche in base alla propria provenienza. Alcuni progetti possono anche finanziare attività economiche nel proprio Paese.

Per maggiori info (www.reterirva.it/, numero verde 800722071)



COS'E' LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Chi fugge dal proprio Paese per salvare la propria vita e la propria persona, può chiedere protezione internazionale ad uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero ad uno Stato che ha firmato la Convenzione sullo status di rifugiato conclusa a Ginevra il 28/07/1951.

Con la protezione internazionale lo Stato italiano protegge quelle persone che fuggono perché:

- si è già subito o vi è il serio pericolo di subire, nel Paese di provenienza, una persecuzione personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche e orientamento sessuale. Sono atti di persecuzione tutti quegli atti di violenza contro la persona o che ne limitano i diritti fondamentali riconosciuti a tutte/i, dai quali il proprio Paese non può o non vuole proteggervi. Questi atti di violenza o limitazione dei diritti fondamentali possono essere compiuti sia dallo Stato che da organizzazioni non appartenenti allo Stato come ad esempio gruppi armati organizzazioni criminali (asilo politico);
- nel proprio Paese, indipendentemente dalla persecuzione personale, si rischia di subire un danno grave, quale conseguenza di tortura o trattamenti inumani o degradanti, o a causa di una guerra che metta in pericolo la vita tutti quelli vi vivono in quel Paese, ovvero perché si rischia la condanna alla pena di morte (protezione sussidiaria).

Al di fuori della protezione internazionale l'Italia può permettere il soggiorno anche in quei casi nei quali le persone non possono ritornare nel proprio Paese per motivi umanitari, come ad esempio per lo stato di salute o la minore età, o perché nel proprio Paese vi sono dei gravi disordini.



PROCEDURA DOMANDA DI ASILO

La domanda di asilo, e la relativa procedura, parte dall'espressione della volontà di richiederla, e vi consente di soggiornare in Italia per tutto il tempo della procedura, salvo il caso in cui dovete essere consegnati ad un altro Stato

per un mandato di arresto europeo o ad un Tribunale internazionale, ovvero perché in base ai criteri del Regolamento Dublino la competenza a decidere sulla sua domanda appartiene ad un altro Stato U.E.

La domanda di asilo deve essere presentata personalmente presso la Polizia di frontiera o presso l'Ufficio di Polizia del posto dove il richiedente intende vivere, entro 8 giorni dall'ingresso. La domanda del genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti con il genitore. La domanda può anche essere presentata direttamente dal minore per il tramite del genitore. Anche il minore non accompagnato può presentare direttamente la domanda di asilo.

ATTENZIONE, qualora il minore non sia in possesso di alcun documento che dimostri la sua età inferiore ai 18 potrà essere sottoposto, con il suo consenso o con il consenso del legale rappresentante, ad esami medici, quali ad esempio l'esame del polso, per capire se effettivamente si tratta di un minore di anni 18. Nel caso in cui dagli esami non è possibile stabilire con certezza l'età lo straniero deve essere trattato come un minore.

Una volta espressa la volontà di richiesta protezione internazionale la Questura entro tre giorni prorogabili di dieci vi chiamerà per le seguenti formalità:

1. **FOTO-SEGNALAMENTO**: dovrete consegnare 6 fototessere, verrà compilato il foglio identificativo alla presenza di un mediatore linguistico culturale e vi verranno prese le impronte digitali. Ciò, non solo per identificarvi ma anche per capire quale stato dell'U.E. è responsabile ad esaminare la vostra domanda di asilo (vedi regolamento Dublino);
2. **MODELLO C/3**: è la vostra dichiarazione ufficiale della domanda di asilo. Verrà compilata presso la Questura, in presenza di un mediatore linguistico/culturale. Tale modello verrà poi inviato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

ATTENZIONE: è importante fin dalle prime fasi della procedura fornire i dati personali corretti, in quanto dati personali non corretti possono impedire il successivo soggiorno regolare in Italia ovvero la futura richiesta della cittadinanza italiana. La dichiarazione di false generalità alle forze dell'ordine come ad ogni pubblico ufficiale, costituisce poi uno specifico reato per il quale si viene arrestati e processati. Se avete documenti d'identità (carta d'identità, patente di guida, certificato di nascita) dovrete farli vedere alle Autorità;

Se siete in possesso anche di Passaporto nazionale dovrete consegnarlo e vi verrà trattenuto per tutto il corso della procedura.

Da questo momento, siete ufficialmente **RICHIEDENTI ASILO** e lo sarete fino a quando la Commissione non avrà preso una decisione in merito alla vostra richiesta di protezione. Avrete la possibilità di inviare alla Commissione tutto il

materiale utile a documentare la vostra domanda d'asilo (memoria scritta, fotografie, filmati, articoli di giornale, documenti, ecc.).

Vi verrà dato un permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO che non vi dà la possibilità di viaggiare fuori dall'Italia e, per i primi 60 giorni, non vi consente di lavorare. Vi darà però la possibilità di iscrivervi alla scuola pubblica, al Servizio Sanitario Nazionale e all'anagrafe della popolazione residente; in quest'ultimo caso l'indirizzo del centro nel quale siete accolti costituisce dimora abituale. La ricevuta che vi verrà data prima del permesso vale per Legge come permesso di soggiorno per richiesta asilo e vi dà gli stessi diritti.

Durante tutta la procedura, oltre ai generali doveri di ogni straniero in Italia, avete i seguenti obblighi:

- Consegna della documentazione relativa al vostro caso e del passaporto;
- Comunicazione di ogni mutamento di domicilio o residenza.
- Avete anche i seguenti diritti:
- Di essere assistito da un interprete e di avere la traduzione di ogni comunicazione;
- Di inviare memorie e documenti fino alla decisione;
- Di contattare l'UNHCR o altro ente di tutela;
- Ad essere informato entro 15 giorni dalla formalizzazione delle condizioni dell'accoglienza, della procedura e dei principali diritti e doveri.
- Entro 6-12 mesi dalla compilazione del C/3 (i tempi non sono prevedibili e potrebbero durare di più) la Commissione invierà alla Questura dove avete presentato la domanda di asilo l'INVITO A PRESENTARVI in Commissione per sostenere l'audizione personale.
- **ATTENZIONE:** Il tempo d'attesa per l'appuntamento in Commissione può essere MOLTO LUNGO (6-12 MESI).
- Il colloquio può essere omesso quando:
- Vi sono sufficienti motivi per riconoscere la protezione senza il colloquio;
- Vi sono sufficienti motivi per non riconoscere la protezione internazionale, e in questo caso entro 3 giorni si può chiedere il colloquio;
- Incapacità o impossibilità certificata dal servizio sanitario nazionale di sostenere il colloquio;

Per gravi e documentati motivi il colloquio può essere rinviato per una sola volta.

Al colloquio lo straniero deve PARTECIPARE PERSONALMENTE, e senza la

presenza dei familiari, a meno che la loro presenza sia necessaria per ragioni di completezza. Ha comunque il diritto a farsi assistere a sue spese da un avvocato il quale può assistere al colloquio. I minori nel colloquio sono sempre assistiti dal loro genitore o da chi ne ha la responsabilità, salvo che la Commissione pensi sia opportuno ascoltarlo da solo con la partecipazione di personale preparato.

La commissione ha la possibilità di sottoporre lo straniero a visite mediche per accertare persecuzioni o danni gravi. Tutti possono comunque sottoporsi a proprie spese a visite mediche e darle alla commissione.

Dopo l'appuntamento in Commissione, devi ASPETTARE LA DECISIONE in merito.

Attenzione: la decisione può richiedere molto tempo.

La DECISIONE della commissione deve essere motivata, deve indicare i mezzi di ricorso, e deve essere tradotta nella lingua scelta dallo straniero ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo.

In particolare la commissione può decidere:

- Che la domanda è INAMMISSIBILE, quando la domanda è stata presentata da straniero che ha già beneficiato della protezione internazionale di un altro Paese ovvero ha presentato domanda di protezione identica ad altra già rifiutata. In quest'ultimo caso ha diritto di presentare osservazioni entro 3 giorni;
- Di NON RICONOSCERE e quindi negare la protezione internazionale perché non sussistono le condizioni o lo straniero è considerato un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ovvero perché vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha commesso crimini contro la pace o gravi reati, ovvero atti particolarmente crudeli fuori dall'Italia;
- Di RICONOSCERE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ed in questo caso viene dato allo straniero un permesso di soggiorno per cinque anni per asilo politico o protezione sussidiaria, con il quale avrete gli stessi diritti dei cittadini italiani e potrete ricongiungervi in Italia con i vostri familiari che non sono ancora in Italia;
- Di RICONOSCERE LA PROTEZIONE UMANITARIA, quando non vi sono le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale ma vi sono seri motivi di carattere umanitario (ad esempio l'età o lo stato di salute) che impediscono il rimpatrio. In questo caso vi viene dato un permesso per protezione umanitaria che dura due anni il quale però non vi permette di ricongiungervi in Italia con i vostri familiari che non sono in Italia.

Se la Commissione NON RICONOSCE la protezione internazionale o umanitaria ovvero dichiara l'INAMMISSIBILITA' dovrete lasciare il territorio italiano, salvo il diritto a rimanere in attesa che il Tribunale decida sul vostro

ricorso. Se non proponete il ricorso, ovvero il Tribunale non vi riconosce alcuna protezione, e rimanete in Italia possono allontanarvi con la forza con un'espulsione, salvo sia concesso un termine per la partenza volontaria.

Se NON SEI D'ACCORDO con la decisione presa dalla commissione perché non riconosce alcuna protezione o perché la protezione riconosciuta non è quella che pensate avete diritto, hai la possibilità di contattare un avvocato e fare RICORSO contro la decisione. Se siete privi di reddito l'Avvocato può essere pagato dallo Stato.

ATTENZIONE: i permessi per asilo, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, come qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno, non ti consentono comunque di soggiornare per più di 3 mesi nei Paesi dell'Unione europea, sempre che tu abbia un passaporto nazione o titolo di viaggio. Senza questi documenti non potrai infatti neanche lasciare l'Italia.

Gli stranieri che hanno ricevuto un permesso per asilo politico possono chiedere all'UNHCR un titolo di viaggio che vale come passaporto. Gli stranieri invece che hanno ricevuto un permesso per protezione sussidiaria o umanitaria il titolo di viaggio è rilasciato dalla Questura soltanto nel caso in cui vi è il fondato timore di rivolgersi alla rappresentanza diplomatico consolare del proprio Paese.



IL REGOLAMENTO DUBLINO E LO STATO CHE DECIDERÀ SULLA TUA DOMANDA

Esiste un Regolamento europeo che serve alle Autorità degli Stati membri dell'Unione europea per comprendere quale fra i diversi Stati dell'Unione esaminerà la tua domanda, sulla base dei seguenti criteri.

1. Se ci sono membri della tua famiglia (ad esempio tua moglie, tuo figlio) che vivono in un altro Stato UE dove stanno chiedendo o hanno già ricevuto un permesso di soggiorno per protezione internazionale, è possibile che sia quello lo Stato ad esaminare la tua domanda di protezione, e viceversa.
2. Attenzione: al momento in cui presentate la domanda di protezione internazionale indicate subito se vi sono vostri familiari che vivono in un Paese U.E. e dichiarate di voler essere ricongiunti a loro.
3. Se hai meno di 18 anni è importante dire subito se in Europa ci sono altri parenti: prima di tutto la mamma ed il tuo papà, ma anche fratello/sorella, zia/zio, nonna/nonno, o un adulto responsabile con cui

VUOI vivere per poter RICHIEDERE un tuo TRASFERIMENTO verso lo Stato dove si trova il tuo parente o la persona in grado di prendersi cura di te.

4. Se prima di fare domanda di asilo in Italia avevi un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda. Quindi l'Italia chiederà a questo Stato di prendere in carico la tua domanda di protezione internazionale e lì verrai trasferito.

Attenzione: anche SE uno Stato diverso ti ha rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, quello sarà lo Stato competente per l'esame della tua domanda e vi potrai essere trasferito.

5. L'ultimo criterio è quello delle impronte. La competenza è del primo Stato che ha preso le tue IMPRONTE DIGITALI che prenderà in carico la tua domanda di protezione internazionale. Una volta presentata la domanda in Italia dovrai quindi rimanere in Italia.

Chi può decidere del tuo trasferimento?

In Italia c'è un ufficio speciale che si chiama UNITA' DUBLINO e che esamina tutte le richieste di trasferimento. Se non sei d'accordo con la decisione dell'Unità Dublino puoi fare appello per meglio spiegare perché non vuoi essere trasferito e preferisci che sia l'Italia lo stato competente per la tua richiesta.



LA PROTEZIONE SOCIALE

La protezione sociale è prevista per aiutare le vittime di tratta di tratta, ossia le persone vittime di un'organizzazione criminale che paga ed organizza loro il viaggio per sfruttarli sessualmente o lavorativamente in Italia. Spesso le persone vittime di tratta devono ripagare all'organizzazione criminale i soldi spesi per il viaggio sotto minaccia di un male a loro o ai loro familiari.

Per loro, che sono soggetti vulnerabili, è prevista un'ACCOGLIENZA particolare che li PROTEGGE dalle organizzazioni criminali, ed un permesso di soggiorno per PROTEZIONE SOCIALE.

Questo tipo di accoglienza e permesso di soggiorno possono essere dati anche a chi subisce in Italia una violenza in casa da parte di familiari quando hanno paura di denunciarle per il pericolo di vendette.



SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Agli stranieri che vogliono denunciare condizioni di particolare sfruttamento lavorativo può essere rilasciato un permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI.

Si ha sfruttamento lavorativo quando, alternativamente:

- lo stipendio è inferiore rispetto al lavoro prestato per quantità e qualità;
- non sono rispettati l'orario di lavoro e i periodi di riposo garantiti dalla legge;
- non vengono rispettate le leggi sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro in modo da rendere pericolosa per la persona la stessa attività lavorativa;
- ovvero quando il lavoratore lavora in condizioni degradanti a causa di particolari controlli del datore di lavoro o delle condizioni dell'alloggio in cui è costretto a vivere.